



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.35

OGGETTO:

Art. 50 comma 1 D.lgs. n. 267/2000 - Giuramento del Sindaco.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventidue** del mese di **giugno** alle ore **diciotto** e minuti **trenta**, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, nella sala consiliare comunale.

Sono presenti i Signori

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. GHIO Roberto	Sindaco	Sì
2. SICILIANO Concetta	Consigliere	Sì
3. ROMANO Paolo	Vice Sindaco	Sì
4. BARBINI Cristian	Consigliere	Sì
5. PERRONE Alessia	Consigliere	Sì
6. TRIMBOLI Ugo Cosimo	Consigliere	Sì
7. ARNAUDO Enrico	Consigliere	Sì
8. MAGGIO Francesco	Consigliere	Sì
9. DI SCIULLO Fiorenza	Consigliere	Sì
10. IANNUZZI Giovanni	Consigliere	Sì
11. DELLO MONACO Debora	Consigliere	Sì
12. MIGLIORE Silvia	Consigliere	Sì
13. ANSALDI Roberto	Consigliere	Giust.
14. SALERNO Angelo	Consigliere	Sì
15. BENENTE Elena	Consigliere	Sì
16. MAGGIO Carmelo	Consigliere	Sì
17. D'AGOSTINO Maria	Consigliere	Sì
Totale Presenti:		16
Totale Assenti:		1

Assiste all'adunanza il Vice Segretario Generale **Avv. Guglielmo LO PRESTI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **GHIO Roberto** nella sua qualità di **Sindaco**, invita a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: **Art. 50 comma 1 D.lgs. n. 267/2000 - Giuramento del Sindaco.**

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 34 adottata in data odierna avente ad oggetto: “Art. 41 comma 1 D.lgs. n. 267/2000 - Convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale.”;

VISTO l’art. 50 comma 11 D.lgs. n. 267/2000 che recita: “Art. 41 comma 1 D.lgs. n. 267/2000 - Convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale.”;

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale delle Autonomie n. 3 del 30.06.1999: “Giuramento del sindaco. Vengono prospettati a questo Ministero numerosi quesiti in ordine allo svolgimento delle funzioni di ufficiale di governo per i sindaci neoeletti nella recente tornata elettorale. Da un più approfondito esame, rispetto a quello effettuato in occasione dell'entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, e reso noto con la circolare n. 9/97 del 31 maggio 1997, appare più conforme allo spirito della normativa sopracitata ritenere che i sindaci neoeletti assumano, dopo la proclamazione, tutte le funzioni, ivi comprese quelle di ufficiale di governo. Come è noto, infatti, già la legge n. 81 del 1993 sulla elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia aveva previsto che il sindaco, sin dal momento della sua proclamazione, doveva procedere alla nomina della giunta iniziando, quindi, a svolgere funzioni di particolare rilievo nell'ambito dell'amministrazione comunale. La legge n. 127 del 1997 ha poi modificato la disciplina sul giuramento prevedendo che lo stesso vada prestato dinanzi al Consiglio, e non più alla presenza del prefetto secondo la formula dettata dal T.U. n. 3 del 10 gennaio 1957. Pertanto non vi è più ragione di collegare al giuramento l'assunzione della carica, così come era invece richiesto dalla previgente normativa. Non vi è più quindi il preesistente collegamento tra l'assunzione da parte del sindaco delle funzioni di ufficiale del Governo e il giuramento reso di fronte al Prefetto, che rappresenta il Governo. Il giuramento del sindaco - già nel pieno dei suoi poteri e funzioni - dinanzi al Consiglio comunale va considerato come adempimento solenne, che individua nel rispetto alla Costituzione il parametro fondamentale dell'azione dell'organo di vertice dell'amministrazione. Non può condizionare l'esercizio delle funzioni inerenti alla carica, che possono essere tutte legittimamente svolte sin dalla data della proclamazione.”;



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

VISTO l'art. 24 comma 2 ter dello Statuto comunale. *“Il Sindaco, nella seduta di insediamento, presta giuramento secondo la seguente formula: “giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi, di adempiere ai miei doveri d’ufficio nell’interesse dell’Amministrazione, per il pubblico bene”. ”;*

RITENUTO, pertanto, di procedere al predetto adempimento invitato il Sindaco Sig. Roberto GHIO a pronunciare la seguente formula di Giuramento: *“giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi, di adempiere ai miei doveri d’ufficio nell’interesse dell’Amministrazione, per il pubblico bene”;*

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 rilasciato dal Responsabile del Servizio;

IL SINDACO

Alzandosi in piedi per prestare il giuramento prescritto, pronuncia a voce chiara e intellegibile la seguente formula: *“GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA, DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI, DI ADEMPIERE AI MIEI DOVERI D’UFFICIO NELL’INTERESSE DELL’AMMINISTRAZIONE, PER IL PUBBLICO BENE”;*

Tutto ciò premesso si propone affinché il Consiglio comunale

DELIBERI

- 1. DI RICHIAMARE** le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. DI PRENDERE ATTO** dell’avvenuto giuramento del Sindaco Sig. Roberto GHIO.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il giuramento del Sindaco Roberto Ghio, il Consiglio Comunale ne prende atto.

Dato atto che quanto sopra è registrato su supporti magnetici depositati agli atti.

Dato atto che per il presente atto non si procede a votazione.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO

Firmato digitalmente
GHIO Roberto

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente
Avv. Guglielmo LO PRESTI

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.